



SENTENZA N. 221/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 10 luglio 2026**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 32815** del registro di Segreteria promosso dal sig. **C.L.**, OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Distefano del Foro di Ragusa (CF: DSTDVD78S01H163I; pec: davide.distefano@avvragusa.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giarratana (RG), corso xx settembre, n. 27;

RICORRENTE

CONTRO

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

RESISTENTE

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 10 luglio 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Davide Distefano per il ricorrente e l'Avv. Martina Michieli per l'INPS.

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 21 aprile 2026, il sig. C.L., dipendente del Ministero della Difesa – Esercito italiano, transitato nei ruoli civili del predetto Ministero in data 4 settembre 2023 e titolare dal 20 giugno 2025 di pensione d'inabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, ha contestato le modalità di calcolo del trattamento pensionistico operate dall'Istituto previdenziale.

Nello specifico, il ricorrente, ritenuto di avere diritto a circa 12 anni di maggiorazione convenzionale (cd. *bonus*), lamenta che l'I.N.P.S. gli avrebbe erroneamente riconosciuto un *bonus* di soli 7 anni e 5 mesi. Tale pretesa si fonda sul postulato che, ai fini del calcolo del trattamento d'inabilità, previsto dall'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995 e dalla circolare ex INPDAP n. 57/1997, debba essere esclusivamente conteggiato il periodo di 27 anni e 7 mesi, con esclusione, quindi, del periodo di 5 anni riconosciutogli dall'INPS a titolo di maggiorazioni figurative prive di incidenza economica sul montante (ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000; ex L. n. 186/1976 e s.m.i.).

Quindi, il sig. C., ritenuto di essere stato pregiudicato dal provvedimento adottato dall'INPS che gli avrebbe liquidato la pensione per un importo inferiore di ben 3.489,27 euro annui lordi rispetto a quanto spettantegli, ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con neutralizzazione delle maggiorazioni figurative (non utili per l'accesso alla pensione), e, conseguentemente, la condanna dell'INPS al calcolo del bonus per circa 12 anni totali, nella misura di euro 26.594,77 lordi, unitamente alle differenze sui ratei arretrati dal 20.06.2025, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. Con memoria depositata in data 29 giugno 2026, si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha precisato, *in primis*, che:

- il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, aveva maturato 32 anni, 6 mesi e 4 giorni di anzianità contributiva, di cui 5 anni di maggiorazioni attribuite a vario titolo, ossia maggiorazioni di 1/5 per indennità impiego operativo ex l. 187/1976; maggiorazioni di 1/3 per servizi operativi forze armate; maggiorazioni di 1/6 per lavoratori invalidi ex l. 388/2000 (richieste nella domanda di pensione);

- tali maggiorazioni insistono tutte su periodi contributivi successivi all'01.01.1996, valorizzati, pertanto, in sede di calcolo con le regole del sistema contributivo.

Ciò premesso, l'Istituto ha contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando che il *bonus* di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95 è stato riconosciuto per il periodo (anni 7, mesi 5 e giorni 6) che mancava al ricorrente per il raggiungimento del tetto di 40 anni di anzianità contributiva per le pensioni liquidate con il sistema misto (art. 9, comma 3, d.m. n. 187/1997; circolare INPDAP n. 57/1997), dopo l'applicazione, con le procedure di calcolo (SIN e ASI), delle maggiorazioni previste dalla normativa applicabile al ricorrente.

Ha contestato, quindi, l'assunto di controparte secondo cui le maggiorazioni figurative avrebbero ridotto illegittimamente il *bonus* previsto dalla legge n. 335/1995, precisando che le maggiorazioni per lavoratori invalidi di cui alla l. n. 388/2000 sono riconosciute a domanda in sede di liquidazione della prestazione e quelle di servizio per indennità impiego operativo e per servizi operativi forze armate comportano un incremento dell'anzianità contributiva che incide sulla posizione assicurativa dell'interessato.

3. Con memoria depositata in data 30 giugno 2026, il ricorrente ha contestato tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'I.N.P.S. nella memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento del ricorso, con condanna del resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

3. All'odierna udienza, l'Avv. Distefano e l'Avv. Michieli hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si espongono.

4.1. L'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 prevede che la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici *“è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio”*. Dall'esame della previsione normativa emerge, dunque, che:

- per i dipendenti che divengano permanentemente inabili a qualsiasi attività per una causa non dipendente da servizio la pensione è calcolata nella misura che sarebbe spettata se gli stessi, al momento della risoluzione – per detta causa – del rapporto di lavoro, avessero raggiunto il limite dell'età pensionabile;
- in nessun caso potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni;
- la pensione attribuita non potrà essere maggiore dell'80 per cento della base pensionabile, né dell'importo che sarebbe spettato se l'inabilità fosse stata dipendente da causa di servizio.

4.2. Orbene, per “anzianità utile” ai fini del trattamento di pensione ex art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995 non può che intendersi la somma dei servizi e periodi computabili ai fini del trattamento di quiescenza che, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973 (*“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”*), costituisce il servizio effettivo e, con l'aggiunta degli aumenti di cui al Capo III del medesimo provvedimento (*“Aumenti del computo dei servizi”*: artt. 18 e seguenti), corrisponde al servizio utile. Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 prevede, poi, all'art.

5, comma 1, che gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 187/1976, agli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.P.R. n. 1092/1973, all'art. 8, comma 5, della legge n. 838/1973 e all'art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Quanto ai periodi di servizio "operativo", in particolare, è pacificamente riconosciuto che il diritto alla maggiorazione del periodo valorizzabile a fini pensionistici sorge *ipso iure*, per il solo fatto che il militare abbia svolto un servizio che si connota per la sua gravosità o pericolosità e che viene perciò remunerato con un'apposita indennità (Corte conti, SS.RR., sent. n. 8/2025/QM/SEZ).

Altrettanto pacifica è la maggiorazione dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici determinata dall'applicazione del beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore dei lavoratori invalidi, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento. L'attribuzione, all'atto della liquidazione della pensione, della contribuzione figurativa nella misura di due mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'interessato (come avvenuto nel caso in esame), contestualmente alla domanda di pensione, corredata di idonea documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione (Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, ord., n. 2011/2015).

Non assume, al riguardo, alcuna rilevanza la circostanza che le suddette maggiorazioni siano state comunicate all'INPS, secondo una prassi ormai consolidata, dal Centro Nazionale Amministrativo dell'Esercito di Roma mediante il modulo "Servizi Utili", posto che le stesse sono state riconosciute dall'Istituto previdenziale dietro specifica richiesta dell'interessato, contenuta nella domanda di pensione *on line* del 7 luglio 2025, con la quale è stato chiesto espressamente "*l'accredito di contributi figurativi*" e, all'interno dell'apposita sezione

“Richieste Particolari Agevolazioni di Legge (riduzione età pensionabile e incremento anzianità contributiva)”, “l’incremento dell’anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di servizio effettivo (legge n. 388/2000, art. 80, comma 3) svolti successivamente al riconoscimento dello stato di Invalido civile in misura superiore al 74%”, con allegazione del verbale rilasciato dalla competente Commissione Sanitaria.

4.3. Ciò posto, considerato che, nel caso di specie, l’anzianità contributiva complessiva intestata al ricorrente, all’atto della sua cessazione dal servizio (19 giugno 2025), risultava pari ad anni 32, mesi 6 e giorni 24, l’attribuzione del *bonus* in misura superiore a quella riconosciuta dall’INPS avrebbe inevitabilmente comportato la liquidazione della pensione con un’anzianità contributiva superiore al massimale previsto, in violazione del dettato normativo. Ne consegue che l’Istituto previdenziale non è incorso in alcun errore di valutazione dei periodi di anzianità utile, maturati dal sig. C., ai fini che qui ne occupano, avendo correttamente applicato il precetto normativo e, quindi, conteggiato il “cd. bonus figurativo” nella misura di anni 7 e mesi 5, sino al raggiungimento del limite massimo, non superabile, dei 40 anni di anzianità contributiva, come si evince dal prospetto dei servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza (all. 2 alla memoria di costituzione in giudizio).

4.4. Nemmeno può trovare accoglimento la pretesa di parte ricorrente a conseguire la “neutralizzazione” dei contributi figurativi che abbiano determinato un danno per il lavoratore.

Al riguardo, va osservato che la Corte costituzionale (sentt. n. 264/1994, n. 82/2017; n. 173/2018; n. 198/2023 e n. 112/2024) ha affermato il principio secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, comportando, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vadano esclusi ai fini del calcolo della pensione.

Come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza costante di legittimità (in particolare da Cass. Sez. Lav., n. 28025/2018), le pronunce di illegittimità costituzionale hanno scrutinato esclusivamente la legge n. 297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo, successivo alla riforma del 1992, l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.

Il rimedio invocato dal ricorrente, quindi, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non solo resta inapplicabile al montante contributivo relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, ma soprattutto può operare nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema c.d. retributivo (così Cass. n. 29667 del 2022). Ciò *“perché i trattamenti pensionistici liquidati dopo l'1.1.1993 sono determinati (...) sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talchè rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale”* (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 30803/2024).

E, quindi, atteso che il rimedio della neutralizzazione ha carattere speciale ed è inteso a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione correlata alla retribuzione dell'ultima fase della vita lavorativa, non possono essere incluse in tale rimedio tutte quelle fattispecie normative, come quella che ha definito il trattamento pensionistico del ricorrente, che per il calcolo della retribuzione pensionabile prendono in riferimento un ampio periodo temporale tendenzialmente coincidente o con l'intera vita lavorativa o con la gran parte di essa (Corte dei conti: Sez. giur. I App. sent. n. 242/2018, Sez. giur. II App. sent. n. 676/2022; Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 28025/2018, sent. n. 4843/2023); non si configura, pertanto, quella sperequazione e disarmonia che il meccanismo della "neutralizzazione" tende ad evitare.

4.5. Non può, infine, omettere il Giudicante di evidenziare che l'assunto del ricorrente secondo cui le maggiorazioni avrebbero ridotto illegittimamente il *bonus* previsto dalla legge n. 335/1995, con "*violazione sia del principio del trattamento più favorevole, sia della ratio della legge n. 335/95*", non è condivisibile anche per il fatto che, nell'ipotesi prospettata nel ricorso, sarebbe, invece, frustrata la *ratio* della disposizione recata dall'art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995 poiché il soggetto interessato finirebbe per percepire un trattamento pensionistico maggiore di quello che avrebbe ottenuto nel caso in cui fosse rimasto in servizio. Laddove la finalità perseguita dal Legislatore è, chiaramente, quella di evitare, al contrario, la liquidazione di un trattamento deteriore in caso di una sopraggiunta infermità totalmente invalidante.

4.6. Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso è respinto.

5. Quanto alla memoria depositata da parte ricorrente in data 30 giugno 2026, ne va rilevata l'irritualità, posto che la stessa non è prevista dal codice di giustizia contabile. Dal combinato disposto degli artt. 155 e 167 del c.g.c. si trae, infatti, che il deposito di note, ove ritenute rilevanti, va autorizzato dal Giudice che provvede a fissare una nuova udienza, nel rispetto

del principio del contraddittorio. La memoria in argomento va, quindi, dichiarata irricevibile.

6. Sussistono giusti motivi, stante la particolarità e complessità della materia, per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione. Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Elisa Borelli

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 29/07/2026

Il Funzionario preposto

(f.to digitalmente)

Chiara Grella